

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA

del 23 ottobre 2023

Il Consiglio comunale di Bissone

visti:

- l'art. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino;
- gli artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2, 107 e 186 LOC;
- l'art. 6 LPDP;

risolve:

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Bissone eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.
2. Per aspetti della videosorveglianza secondo il cpv. 1 che non sono disciplinati dal presente Regolamento, è applicabile la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo Regolamento d'applicazione (RLPDP).

Art. 2 Definizioni a) videosorveglianza dissuasiva

1. Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.
2. La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.
3. L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b) videosorveglianza osservativa

4. Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.
5. La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

c) videosorveglianza invasiva

6. Con la videosorveglianza in modalità invasiva s'intende gestire:
 - a) l'accesso a beni amministrativi od a strutture pubbliche, oppure
 - b) la logistica.
7. La videosorveglianza invasiva avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Art. 3 Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ai sensi del presente Regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia locale.

Art. 4 Principi

1. Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.
2. La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.
3. Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente Regolamento.

4. Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Art. 5
Trasmissione di dati a terzi

1. Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.
2. Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 6
Conservazione, anonimizzazione e distruzione dei dati

1. Il Municipio, tramite Ordinanza, fissa la durata di conservazione delle videoregistrazioni fino ad un massimo di 10 giorni per ogni tipologia di videosorveglianza (dissuasiva, osservativa e/o invasiva), decorsi i quali le registrazioni vengono distrutte.
2. Rimane riservata la conservazione da parte del Municipio di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Art. 7
Organo responsabile

1. Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.
2. Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Regolamento. Definisce, in particolare, lo scopo della videosorveglianza, la tipologia di strumenti di videosorveglianza da utilizzare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, la durata di conservazione dei dati, i diritti di accesso ai dati e le misure di sicurezza, segnatamente quelle di carattere tecnico e organizzativo per garantire il carattere confidenziale, la disponibilità e l'integrità dei dati personali contro ogni trattamento non autorizzato.
3. Il Municipio vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

Art. 8
Integrazione con altre reti di videosorveglianza

Ai fini di garantire un servizio di videosorveglianza comunale efficiente ed efficace, in termini di costi, gestione, tecnologia e sicurezza, lo stesso può essere fornito anche tramite la sua integrazione totale o solo parziale all'interno della rete di un Comune e/o di un ente terzo maggiormente specializzato, a mezzo di un'apposita convenzione ai sensi dell'art. 193a LOC. L'integrazione all'interno di una rete di un Comune e/o di un ente terzo maggiormente specializzato non modifica l'organo responsabile e le sue responsabilità.

Art. 9
Videosorveglianza nel sedime scolastico

In caso di videosorveglianza del sedime scolastico, gli allievi e/o i loro rappresentanti legali devono essere informati in modo adeguato, trasparente e completo anche sulle tempistiche, sui luoghi e sulle modalità della videosorveglianza.

Art. 10
Norma finale, entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale sulla videosorveglianza del territorio giurisdizionale del Comune di Bissone del 30 aprile 2014.

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:
Francesco Hofer

Il Segretario:
Ivan Monaco

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 23 ottobre 2023.

Esposto all'albo nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2023 e il 22 dicembre 2023.

Ratificato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 5749 dell'8 gennaio 2024.